Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 6 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 14 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1939-XVII, registro 2 Africa Italiana, foglio 245.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Cubeddu Luigi di Antonio e di Polese Angeletta, nato a Sassari il 28 marzo 1889, generale di divisione, comandante la divisione « Libia ». — Comandante di grande unità, batteva in tre duri combattimenti, nel Bale, tenaci ed agguerrite formazioni ribelli, portandosi personalmente tra i reparti avanzati per imprimere slancio risolutivo all'azione. — Bale, 22 febbraio-5 marzo 1937-XV.

Flamini Giulio Cesare fu Francesco e di Fanelli Polissena, nato a Firenze il 23 dicembre 1908, tenente s.p.e. del Governo Galla e Sidama, comando colonna « Navarrini ». — Durante talune azioni di polizia coloniale, poneva in risalto magnifiche qualità di soldato e di comandante. In un aspro combattimentto volontariamente assumeva il comando di due reparti coi quali, riusciva ad infiltrarsi fra numerose masse di ribelli, ne travolgeva la reazione e assicurava così il collegamento con una colonna laterale. — Zona Arbagona, 19 gennaio 1937-XV.

Fittoni Lamberto di Emilio e di Nicolai Elide, nato a Pistoia il 12 settembre 1913, tenente s.p.e del Governo dei Galla e dei Sidama, comandante la banda irregolare di Arassi. - Magnifica tempra di soldato sprezzante del pericolo e dei disagi, alla testa di una banda di irregolari si slanciava ripetutamente di sorpresa contro forze ribelli preponderanti, infiltrandosi fino alla spalle della loro sistemazione difensiva, infliggendo loro gravi perdite e rivelandone forza e dislocazione. Con la sua ardita azione contribuiva efficacemente al pieno conseguimento del successo dell'azione. — Zona Chevena, 18 gennaio 1937-XV.

Quirico Iginio fu Francesco e fu Bonani Fanni, nato ad Asti il 28 novembre 1891, maggiore del R.C.T.C. Eritrea, V battaglione eritreo. — Comandante di colonna operante contro forti nuclei di ribelli, dopo aver intelligentemente portato in atto il movimento aggirante ordinatogli, entrava a contatto col nemico, che, in forza pari si era sistemato a difesa con numerose mitragliatrici. Dopo una breve ma intensa azione di fuoco, si slanciava all'assalto, alla testa del suo battaglione, costringendo i ribelli alla fuga ed infliggendo loro gravissime perdite. Costante esempio di perizia, energia e sprezzo del pericolo. — Altopiano di Fmbur, 15 febbraio 1937-XV.

Trillini Amilcare di Luigi, e fu Eleonora Capoano, nato il 6 dicembre 1894, maggiore s.p.e. del Governo dei Galla e dei Sidama, colonna « Navarrini ». — Addetto al comando di una colonna operante isolata in operazione di polizia coloniale, dimostrava alto senso del dovere e spiccato spirito di sacrificio prodigandosi costantemente con entusiasmo e ardimento in ogni azione anche la più rischiosa. Durante un combattimento contro forti masse ribelli, in una fase particolarmente difficile e decisiva della azione, si spingeva volontariamente oltre l'avanguardia e, conducendo dietro di sè elementi avanzati, riusciva a travolgere la resistenza avversaria. Con sagace iniziativa organizzava una testa di ponte che manteneva in saldo possesso nonostante i ripetuti ritorni offensivi dei ribelli, garantendo così alla colonna il passaggio per l'efficace sfruttamento del successo che portava alla vittoria definitiva. — Lokita, 19 gennaio 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Auriemma Salvatore fu Angelo e di Lista Concetta, nato a Napoli il 5 novembre 1903, tenente CC.RR. s.p.e. della 2ª brigata indigeni. — Comandante della sezione CC.RR. e zaptiè di una brigata indigeni, durante il ciclo operativo nell'alto Scioa, affrontò arditamente coi dipendenti due importanti capi ribelli che furono immediatamente catturati. Capeggiò ampie e frequenti ricognizioni nello stesso territorio che di recente era stato teatro di gravi atti di sabotaggio e di ribellione, procedendo ad oltre cento arresti di predoni armati, al sequestro di rilevante numero di armi e munizioni. Già distintosi durante la campagna per il suo valoroso comportamento e per le costanti prove di ardire, coraggio e sprezzo di ogni rischio. Esempio di nobile dedizione al dovere, di alto spirito guerriero. — Africa Orientale, 3 ottobre 1935-XIII - 27 gennaio 1937-XV.

Camino Sidney di Mario e di Klapperisk May, nato a Torino il 10 luglio 1915, sottotenente complemento del Governo Galla e Sidama, colonna « Navarrini » — Durante un ciclo operativo di grande polizia coloniale, si prodigava con slancio alla testa di un nucleo cavalleggeri. Incaricato di assicurare il collegamento con un'altra colonna operante, infiltratosi fra numerosi gruppi di ribelli, portava a compimento la missione ricevuta. Attaccato da forze superiori restava per ultimo presso la mitragliatrice, consentendo agli altri elementi la manovra che assicurava la riuscita dell'azione. — Zona Arbagoma, 19 gennaio 1937-XV.

Lazzaro Nino di Rosario e fu Serafina Basso, nato a Messina l'8 ottobre 1912, sottotenente complemento del X battaglione arabo somalo. — In aspro combattimento contro numerose forze ribelli, conduceva con valore e ardire il suo plotone all'assalto, lanciandosi per primo su posizione avversaria dopo averne debellati i difensori a colpi di bombe a mano e mantenendola saldamente malgrado i reiterati contrattacchi dell'avversario. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Sadè 20 ottobre - Monte Cocossi, 14-29 novembre 1936-XIV-XV.

Loi Nicolò di Enrico e fu Elisa Pittis, nato a Pagnacco (Udine) il 9 luglio 1909, tenente complemento del I battaglione eritreo. — Durante l'attacco di ben munito fortino di ribelli, sprezzante del nutrito fuoco, guidava con l'esempio e con la parola i dipendenti ad un impetuoso assalto alla baionetta, risolutamente e con grave manifesto pericolo, balzava fra i primi nella ridotta nemica infliggendo

gravi perdite con lancio di bombe a mano. Dopo aver così validamente concorso alla conquista della posizione si lanciava, sempre in testa al proprio reparto, all'inseguimento di nuclei ribelli causando loro altre perdite. Mirabile esempio di ardimento e di virtù militari. — Nei Dinghé, 15 febbraio 1937-XV.

Manca Giovanni di Gavino e di Sanna Francesca, nato a Bono (Sassari) il 27 luglio 1902, brigadiere CC. RR. della 2ª sezione CC. RR. e zaptiè della 2ª brigata indigeni. — Durante il ciclo operativo per l'occupazione dell'alto Scioa, concorse valorosamente alla cattura di importanti capi ribelli in cui rimase ferito un dipendente. Eseguì ampie e frequenti ricognizioni nello stesso territorio che di recente era stato teatro di gravi atti di sabotaggio e di ribellione, compiuti da popolazioni indigene sobillate alla rivolta. Coadiuvò efficacemente il proprio ufficiale nel ripristinare l'ordine e la sicurezza della zona gravemente compromessi per la presenza di predoni armati, procedendo ad oltre cento arresti, al sequestro di rilevante numero di armi e munizioni ed ingente quantitativo di merci. Già distintosi in precedenti fatti d'arme per valore e completa dedizione al dovere. — Africa Orientale Italiana, 3 ottobre 1935-XIII - 27 gennaio 1937-XV.

Marenco Carlo fu Giuseppe e fu Giuseppina Benedetto, nato a Torino il 27 febbraio 1890, maggiore s.p.e. della 2ª brigata indigeni. — Aiutante di campo di una brigata indigeni, mediante la sua intelligente ed appassionata opera, sorretta da elevato senso del dovere, di abnegazione e di sacrificio, dava al suo comandante prezioso contributo allo studio, preparazione, condotta e sviluppo delle operazioni per la sottomissione e la pacificazione del Salalé. Incaricato di ricognizioni in terreno ostile e dove ancora mai era apparso il tricolore, assolveva i compiti affidatigli con capacità, valore e continuo sprezzo del pericolo. Unico suo intento, come sempre, assolvere ad ogni costo i compiti affidatigli. — Salalé (Scioa), 9 dicembre 1936 - 28 gennaio 1937-XV.

Morea Alfredo fu Alfredo e di Cornoni Evelina, nato il 31 ottobre 1897 a Cerreto d'Esi (Ancona), capitano complemento del IV battaglione eritrea. — Incaricato di accorrere in aiuto di una mezza compagnia impegnata con soverchianti forze ribelli, assolveva prontamente ed attraverso via impervia e battuta dal fuoco nemico il proprio compito. Durante tutta l'azione era di esempio per valore e sprezzo del pericolo. — Amba Betterghiè, 24 febbraio 1937-XV.

Orazi Alfredo fu Emidio, nato a Roma il 28 novembre 1899, tenente dell'XI battaglione arabo somalo. — Ufficiale ai collegamenti di un battaglione indigeni, impegnato in azione offensiva su terreno particolarmente difficile ed insidioso, durante tutto il combattimento, sprezzante del pericolo si prodigava nell'indirizzare e coordinare l'azione dei reparti, attraversando ripetutamente zone scoperte e battute dal fuoco avversario. Le sue virtù e il suo esemplare comportamento erano di incitamento a tutti, la sua opera capace, intelligente e generosa contribuiva efficacemente alla felice riuscita dell'azione. — Mega, 25 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERA

Bucciantini Oreste di Alfredo, nato a Tizzana (Pistoia) il 30 dicembre 1906, sottotenente del V battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia indigeni, avuto l'ordine di raggiungere il tergo della posizione nemica, per tentarne l'aggiramento, con slancio ammirevole e con evidente sprezzo del pericolo, sempre presente dove maggior era il rischio raggiungeva con tutti i propri uomini il posto indicatogli, e con fuoco ben aggiustato infliggeva al nemico perdite e lo costringeva alla fuga. — Uoberri, 15 febbraio 1937-XV.

Cuoco Alfredo fu Francesco e di Virginia Tribaudino, nato a Cuneo il 15 giugno 1896, capitano s.p.e. del Governo Galla e Sidama, colonna « Navarrini ». — Ufficiale di provata capacità, durante un duro combattimento, assicurava il collegamento fra i reparti avanzati e il comando colonna, nonostante la violenta reazione avversaria. Percorreva più volte la zona battuta dal fuoco nemico, dando esempio di sereno coraggio e di risolutezza audace per l'adempimento del dovere. In un successivo combattimento dava nuova prova di perizia e cosciente sprezzo del pericolo. — Mega, 26 giugno 1936-XIV - M. Gumi - Lokita, 18-19 gennaio 1937-XV.

De Angelis Sigfrido di Rizziero e di Fidenzi Domenica, nato a Papigno (Terni) il 27 maggio 1911, dragone della colonna « Navarrini ». — Port'arma tiratore, avvertito di essere quasi circondato dal nemico, attendeva che questo giungesse a poca distanza per scaricare gli ultimi caricatori della sua arma, proteggendo efficacemente il ripiegamento della sua pattuglia. — Arbagoma, 20 gennaio 1937-XV.

Giannotti Mario fu Enrico e fu Fierro Elvira, nato a Caserta il 1° agosto 1904, tenente s.p.e. del IX battaglione indigeni. — Comandante di compagnia indigeni avanzata, fatto segno ad improvviso e violento fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, reagiva prontamente dando prova di calma e sprezzo del pericolo. Di propria iniziativa, attaccava, dipoi munita posizione nemica contribuendo efficacemente a volgere in fuga il nemico catturando armi e prigionieri. — Ficcè, 19 dicembre 1936-XV.

Greco Paolo fu Antonio e di Rosa De Carlo, nato a S. Severino Rota (Palermo) il 29 ottobre 1886, colonnello a.r.q. del R.C.T.C. della Somalia. — Ufficiale di alto valore ha chiesto di essere destinato, volontario in Africa Orientale e, fedele ai sentimenti che tale richiesta avevano motivato, animato da spirito giovane e ardente, ha ottenuto il comando di un importante settore operativo nel quale si è distinto per sagacia di comando e per valore personale. — Zona di Neghelli, aprile-agosto 1936-XIV.

Jacobelli Edgardo fu Giuseppe e fu Defendini Maria, nato a Selci Sabino (Rieti) il 10 marzo 1911, dragone della colonna « Navarrini ». — Rifornitore di arma leggera, restava per ultimo sulla posizione circondata dal nemico a proteggere la ritirata della sua pattuglia fortemente impegnata, e si apriva alla fine un varco a colpi di bombe a mano. — Arbagoma, 20 gennaio 1937-XV.

Lauri Landolfo fu Vincenzo e fu Carcano Eugenia, nato a Roma il 24 maggio 1885, capitano del IV gruppo Cavalieri di Neghelli. — Comandante di un gruppo bande irregolari durante azioni contro ribelli, impegnava i suoi reparti con ardimento, lanciandoli a forti distanze in molteplici scontri vittoriosi. Agevolava così le operazioni della colonna operante. — Sciurfuf-Bulei, 5-7 dicembre 1936-XV.

Lazzi Giovanni di Guido e fu Margherita Ghinassi, nato a Iseo, (Brescia) il 6 ottobre 1912, sottotenente complemento del V battaglione eritreo. — Alla testa del proprio plotone muoveva arditamente all'assalto contro un fortino occupato dai ribelli travolgendone la resistenza. Posto il nemico in fuga lo inseguiva infliggendogli perdite. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Uoberri, 15 febbraio 1937-XV.

Magnaghi Riccardo di Ettore e di Erminia Bonicelli, nato ad Alessandria il 5 luglio 1899, capitano complemento genio della compagnia genio, 2ª brigata indigeni. — Comandante di compagnia genio indigeni di provata capacità, durante l'occupazione dell'alto Scioa si prodigava con infaticabile operosità e slancio nel riattare le interruzioni stradali in terreno aspro ed insidioso. Più volte fatto segno a rabbioso fuoco nemico che tentava con azioni di sorpresa di ostacolare i lavori, persisteva con tenacia nella sua opera, mantenendo anche il collegamento tra comando di brigata ed organi dipendenti. — Salalé (Scioa), 9 dicembre 1936-28 gennaio 1937-XV.

Molina Valentino fu Enrico e di Bertozzi Olmeda Giovanna, nato a Venezia il 4 febbraio 1901, tenente complemento del V battaglione eritrei. — Comandante di compagnia avanzata, fatto segno a violenta azione avversaria di fucileria e di mitragliatrici si slanciava alla testa del proprio reparto, contro l'obbiettivo assegnatogli e ne addiveniva alla conquista dando esempio di serenità e di ardimento. — Sciungurt, 19 dicembre 1936-XV.

Orsini G. Battista, tenente complemento del IX battaglione eritreo. — Durante un contrattacco contro nemico sistemato a difesa, incurante della reazione avversaria, si slanciava alla testa dei propri uomini all'assalto di un trincerone che costituiva la maggior difesa del nemico, riuscendo ad occuparlo, dopo avere volto in fuga i difensori ed aver loro inflitto perdite. — Guado Gureniè, 19 dicembre 1936-XV.

Pela Alessandro fu Eugenio e di Maria Cofaloni, nato a Ripi (Frosinone) il 6 marzo 1899, tenente fanteria complemento della 2ª brigata indigeni, ufficio politico Scianò. — Comandante di bande irregolari partecipava con essa all'occupazione del Salalè, sempre dimostrando perizia, coraggio e sprezzo di ogni rischio. Presente dove maggiore era il pericolo animava con l'esempio i suoi gregari contribuendo efficacemente al successo. — Scioa, 9 dicembre 1936 - 21 febbraio 1937-XV.

Picano Giuseppe fu Luigi e fu Fusco Gerolama, nato a Sessa Aurunca (Napoli) il 2 ottobre 1894, capitano complemento del V battaglione eritreo. — Comandante di compagnia fucilieri di retroguardia, non appena avuto l'ordine di portarsi in scaglione avanzato, riusciva a condurre per difficile terreno montano i suoi ascari, pur logorati da lunga marcia, ed in testa alla compagnia si lanciava all'assalto sul rovescio della posizione avversaria, riuscendo, nonostante la vivace reazione nemica, a sgominare il nemico ed a porlo in fuga. — Nei Dinghè, 15 febbraio 1937-XV.

Piccoli Giovanni di Fortunato e di Rizzotto Carlotta, nato a Pederobba (Treviso), tenente cappellano del Comando divisione « Laghi ». Cappellano militare di reparti operanti, portava ovunque la sua opera di conforto e di elevazione morale, contribuendo a mantenere sempre alto lo spirito delle truppe. Durante due giorni di combattimento si spingeva fin sulla linea di fuoco per raccogliere ed assistere i feriti, noncurante del pericolo. — M. Gumi Lohità, 18-19 gennaio 1937-XV.

Rosciano Mariano di Mariano e di Incardona Francesca, nato il 27 maggio 1906 a Trabia (Palermo), carabiniere a cavallo della 2ª sezione CC. RR. e zaptiè della 2ª brigata indigeni. — Partecipava con una brigata indigeni alle operazioni di grande polizia coloniale nel territorio di Ficcè, dimostrando ardire e coraggio ed effettuando reiterate e pericolose ricognizioni in zone sobillate da capi ribelli. Già distintosi per operosità e dedizione al dovere in precedenti fatti d'arme. — Africa Orientale Italiana, 18 gennaio 1936 - 27 gennaio 1936-XIV.

Savarè Manlio fu Eligio e fu Carcano Clotilde, nato a Milano il 18 gennaio 1885, capitano complemento del IX battaglione indigeni. — Comandante di compagnia indigeni avanzata, fatto segno ad improvviso e violento fuoco di fucileria e mitragliatrici avversarie, reagiva prontamente dando prova di calma e sprezzo del pericolo. Di propria iniziativa, attaccava di poi munita posizione nemica contribuendo efficacemente a volgere in fuga il nemico catturando armi e prigionieri. — Ficcè, 19 dicembre 1936-XV.

(1826)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1939-XVII, n. 651.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 25 aprile 1938-XVI, n. 511 e 512; 2 maggio 1938-XVI, n. 568, e 16 giugno 1938-XVI, n. 822;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere allo stanziamento dei fondi necessari per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1938-1939, delle somme sottosegnate, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni militari in Albania:

Ministero della guerra	L.	150.000.000
Ministero della marina	»	50.000.000
Ministero dell'aeronautica . . .	»	80.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1938-1939, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero degli affari esteri

Cap. n. 64. - Spese riservate dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . . . L. 14.875.000

Ministero della guerra

Cap. n. 64-*ter* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra, inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . » 150.000.000

Ministero della marina

Cap. n. 80-*bis* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina, inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . L. 50.000.000

Ministero dell'aeronautica

Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione dell'aeronautica, inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . . » 80.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 409, *foglio* 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e sue modificazioni;

Visto il R. decreto 5 giugno 1871, n. 267, per la formazione del catasto dei fabbricati;

Visto il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4024, che disciplina l'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, che approva il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, recante modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, che modificò la composizione delle Commissioni censuarie comunali e provinciali;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6, che modificò la composizione della Commissione censuaria centrale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere all'accertamento dei fabbricati urbani, alla rivalutazione del relativo reddito e alla formazione di un nuovo catasto urbano;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Dell'accertamento dei fabbricati e della valutazione della relativa rendita catastale.

Art. 1.

E' disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico, allo scopo di:

1) accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la rendita;

2) costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri immobili urbani che si denomina nuovo Catasto edilizio urbano.

Art. 2.

Alle operazioni di cui al precedente art. 1 provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4.

Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.

Art. 5.

Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.

Art. 6.

La dichiarazione di cui al precedente art. 3 deve essere redatta, per ciascuna unità immobiliare, su apposita scheda fornita dalla Amministrazione dello Stato e presentata al podestà del Comune ove l'unità immobiliare è situata, entro il giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

La dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita.

Non sono soggetti a dichiarazione:

a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;

b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e loro dipendenze;

c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

d) i cimiteri con le loro dipendenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929.

Art. 7.

Oltre alla dichiarazione di cui ai precedenti articoli 3 e 6, le persone ed enti di cui all'art. 3 devono presentare al podestà del Comune ove gli immobili sono situati, entro il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro delle finanze, una planimetria di detti immobili in scala non inferiore a 1:200, dalla quale si rilevi anche la ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private.

Detta planimetria è esente da tassa di bollo.

Art. 8.

Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di ciascun Comune o porzione di Comune sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa. La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita catastale per vano utile, quale sarà definito dal Regolamento, per ciascuna categoria e classe di unità immobiliari.

Per le categorie di unità immobiliari, il cui reddito per effetto di caratteristiche costruttive determinate dalla destinazione, è indipendente dall'elemento vano, la tariffa, per ciascuna classe, sarà riferita all'unità di superficie o di volume.

Art. 9.

La rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.

Agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa è stabilita con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII.

Art. 10.

I fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, sono soggetti all'accertamento di cui all'art. 1, ma non alla determinazione della rendita catastale.

Art. 11.

Per ciascun Comune o porzione di Comune la determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, è eseguita a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le Commissioni censuarie comunali.

Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 15 giorni dalla data in cui sorgono.

Le Commissioni censuarie provinciali devono decidere entro 60 giorni dalla data in cui le controversie sono loro deferite. In caso di inadempienza, la decisione è deferita alla Commissione censuaria centrale.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale.

Art. 12.

L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare alla categoria ed alla classe relative, nonchè l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun Comune o porzione di Comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliari, sono indicate le rispettive categorie e classi nonchè la consistenza e la rendita catastale.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni. Il podestà, con suo manifesto, dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 13.

Contro i dati pubblicati, ai sensi dell'art. 12, le ditte interessate possono ricorrere in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in seconda istanza alla Commissione censuaria provinciale.

Il diritto di ricorso in seconda istanza spetta anche all'Ufficio tecnico erariale.

Contro le decisioni pronunciate dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

I ricorsi non sospendono la procedura, salvo le rettifiche successive.

Art. 14.

Per i compiti loro attribuiti dal presente decreto, le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono integrate:

a) quelle comunali, con l'aggiunta di due membri effettivi e di due membri supplenti per i Comuni con popolazione non superiore a 500.000 abitanti, e di quattro membri effettivi e di due supplenti per gli altri Comuni, nominati per metà dall'intendente di finanza della Provincia e per l'altra metà dal podestà del Comune, fra i contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune, designati, per quest'ultima metà, in numero triplo dall'Unione provinciale fascista degli industriali: Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

Per il comune di Roma provvedono in luogo dell'intendente di finanza e del podestà, rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore;

b) quelle provinciali, con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per metà dal Ministro per le finanze e per l'altra metà dal Consiglio provinciale delle corporazioni su designazione, per quest'ultima metà, sempre in numero triplo di quelli da eleggere, dell'Unione provinciale fascista degli industriali — Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati — fra i contribuenti iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati.

I membri che, giusta il presente articolo, integrano le Commissioni censuarie comunali e provinciali non intervengono nella esplicazione dei compiti devoluti alle Commissioni stesse in materia di catasto dei terreni.

Per i giudizi che le sono devoluti dal presente decreto, la Commissione censuaria centrale di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, è integrata con l'aggiunta di quattro membri effettivi e di due supplenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati e scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali: Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati.

I membri che, ai sensi del precedente comma, integrano la Commissione censuaria centrale, non intervengono nella esplicazione dei compiti a questa devoluti in materia di catasto dei terreni. La indennità annua loro attribuita, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1507, è fissata tanto per i membri effettivi quanto per quelli supplenti, in misura non superiore a lire tremila.

Art. 15.

Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è stabilito in trenta giorni.

TITOLO II.

Del nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 16.

Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dai seguenti atti:

1) Il registro delle partite dei possessori;

2) La tavola censuaria;

3) La matricola dei possessori;

4) La mappa particellare.

Le indicazioni del nuovo catasto edilizio urbano devono essere collegate a quelle del catasto urbano vigente.

Art. 17.

Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni nonchè rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica od anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 25.

Art. 18.

Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono fatte, sugli atti di cui al precedente art. 16 e per tutti i Comuni delle Provincie, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della Provincia.

Una copia della mappa, del registro delle partite e della matricola dei possessori, è depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria circoscrizione. Ai detti Uffici è altresì conseguato, a sussidio degli atti predetti, un prontuario dei numeri di mappa.

All'aggiornamento della copia del registro delle partite e della matricola dei possessori provvedono gli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che vengono loro forniti dagli Uffici tecnici erariali; all'aggiornamento della copia della mappa provvedono direttamente i predetti Uffici tecnici erariali.

I Comuni possono ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19.

Per le volture relative al nuovo catasto edilizio urbano, il diritto di scritturato di cui al n. 1 della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, è stabilito in lire sei.

Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire tre per ciascun Ufficio.

Art. 20.

Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.

Art. 21.

Sino a quando il nuovo catasto edilizio urbano non è attivato, le domande di voltura e di annotamenti, nonchè le denuncie di variazione nello stato e nella consistenza dei fabbricati, devono essere fatte, a parziale deroga degli articoli 6 e 47 del regolamento per la conservazione del catasto urbano, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, in doppio esemplare uno dei quali, con dichiarazione di autenticità, deve dall'Ufficio ricevente essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

TITOLO III.

Applicazione delle imposte e determinazione del reddito imponibile.

Art. 22.

L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati è di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 23.

La rendita catastale, determinata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce di regola il reddito imponibile soggetto alla imposta ed alle sovrimposte.

Tuttavia gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono, di loro iniziativa o su domanda degli interessati, discostarsi nei singoli casi dalla rendita indicata al comma precedente quando da elementi e circostanze di fatto risulta che il reddito effettivo dell'unità immobiliare, depurato delle spese e perdite eventuali valutate ai sensi dell'art. 9, sia superiore od inferiore di almeno un quinto alla rendita catastale.

Art. 24.

L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.

La relativa procedura di accertamento e quella contenziosa sono pure regolate dalle disposizioni predette.

Art. 25.

Nei casi in cui, in base all'applicazione del secondo comma dell'art. 23, il reddito viene ad essere inferiore di almeno un quinto alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale. Questo procede a verifica ai fini del classamento della unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

La nuova rendita costituisce il reddito soggetto ad imposta con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

Art. 26.

Il nuovo catasto edilizio urbano entra in attivazione simultaneamente in tutto il Regno con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della avvenuta sua formazione.

La data di attivazione sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fino a quando non è attivato il nuovo catasto l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme ora vigenti.

Art. 27.

Con l'attivazione del nuovo Catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati secondo il preesistente ordinamento, salvo che per quelli dei fabbricati di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 28.

I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova, di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Art. 29.

Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte, che sono stabilite da norme anteriori a questo decreto.

Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto-legge.

Disposizioni generali.

Art. 30.

Salvo quanto è disposto nell'art. 13, ogni controversia fra l'Amministrazione finanziaria e le ditte interessate, relativa alla formazione od alla conservazione del nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in seconda istanza alle Commissioni censuarie provinciali.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali sia l'Amministrazione finanziaria, sia le ditte possono ricorrere alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.

Art. 31.

Per le operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto edilizio urbano i funzionari degli Uffici tecnici erariali, ed i componenti le Commissioni censuarie, espressamente delegati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere alle proprietà private dietro preavviso scritto di almeno sette giorni.

Chiunque fa opposizione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, a meno che il fatto costituisca reato più grave. Con la stessa pena è punito colui che non adempie gli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28.

Art. 32.

Il Governo del Re stabilirà con regolamento le norme per l'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 33.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 23. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1939-XVII, n. 653.

Aumento dell'aliquota della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovratassa di confine sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la misura della imposta di fabbricazione degli oli di semi anche in relazione con le condizioni del mercato nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta interna di fabbricazione degli oli di semi e la corrispondente sovratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 120 per quintale.

Sugli oli di semi che, nel giorno di entrata in vigore del presente decreto, si troveranno giacenti in magazzini vincolati alla Finanza, l'ammontare dell'imposta o sovratassa di fabbricazione, di cui siano gravati, sarà aumentata di L. 50 per quintale di prodotto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 654.

Patrocinio legale da parte dell'Avvocatura dello Stato per alcuni Enti di cultura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvidenze intese a coordinare le attività delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato per adeguare i fini di detti Istituti di cultura alle esigenze politiche e culturali del Regime;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Accademie e gli Istituti di cultura scientifica, letteraria od artistica, sottoposti a tutela o vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, nonchè le Fondazioni dipendenti, possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle Giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 16. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 aprile 1939-XVII, n. 655.
Protezione temporanea alle invenzioni industriali e ai modelli e disegni di fabbrica che figureranno nella VII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella VII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna che si terrà a Milano, dall'aprile al giugno 1940-XVIII godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 656.
Abolizione di servitù militari.

N. 656. R. decreto 16 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, viene emanato un provvedimento relativo ad abolizione di servitù militari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII

REGIO DECRETO 18 marzo 1939-XVII, n. 657.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia del SS.mo Crocifisso, in Ciaculli, comune di Palermo.

N. 657. R. decreto 18 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 5 aprile 1938-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa del SS.mo Crocifisso in Ciaculli, comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 18 marzo 1939-XVII, n. 658.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in Cruillas frazione del comune di Palermo.

N. 658. R. decreto 18 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Palermo in data 7 novembre 1937-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Maria SS.ma del Rosario, in Cruillas frazione del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 18 marzo 1939-XVII, n. 659.
Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Madri dei derelitti e S. Giuseppe della Montagna, in Roma.

N. 659. R. decreto 18 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale dell'Istituto delle Madri dei derelitti e S. Giuseppe della Montagna, in Roma, viale Vaticano, n. 88.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano approvato con R. decreto 12 aprile 1934-XII, n. 767;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 16 settembre 1938-XVI e 8 febbraio 1939-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 29 settembre 1938-XVI e 26 marzo 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2054)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1939-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Pozzomaggiore e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Sassari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'ente morale, « Consorzio agrario provinciale della provincia di Sassari »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Pozzomaggiore è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo, è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Sassari.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Sassari.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Sentito il Consorzio agrario provinciale di Sassari, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà e deciderà le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Sassari nei riguardi della cessata attività dei Consorzi agrari in esso fuso.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Sassari è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Sassari nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1939-XVII.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata dall'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con Regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il giorno 28 dello stesso mese, reg. n. 6, foglio n. 188, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1938;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1939, è composto come segue:

Zengarini comm. dott. Aristide, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli cav. uff. ing. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Sclopis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris dott. Giovanni, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2056)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1939-XVII.

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nei bacini montani di Brisighella in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuto che al Consorzio dei bacini montani di Brisighella, in provincia di Ravenna, è stata, tra gli altri lavori, concessa anche l'esecuzione di quelli inerenti alla sistemazione montana ed al rimboschimento di alcune zone del proprio comprensorio;

Visto l'elenco, in data 21 marzo 1938 dei terreni da sistemare nei bacini montani dei rii Fosso del Bagno e Fosso del Bufalo, in comune di Tredozio, della complessiva superficie di ettari 89.59.42;

Ritenuto che l'elenco e la relativa planimetria sono stati pubblicati a termini di legge e che l'elenco stesso è stato notificato ai singoli proprietari senza reclami nè opposizioni;

Visti gli articoli 3, 45, 46 e 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Decreta:

L'elenco suindicato e la relativa planimetria sono approvati ed i terreni in essi compresi sono assoggettati a vincolo forestale a termini dell'art. 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: TASSINARI

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società di assicurazione « Il Mondo ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Il Mondo », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle modifiche predette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune modifiche alle condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società di assicurazione « Il Mondo ».

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.

Approvazione di una condizione particolare di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una condizione particolare di polizza;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo della condizione predetta;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, una condizione particolare di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni congiunte con le operazioni di cessione degli stipendi.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.

Approvazione di una clausola di polizza presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di polizza per le assicurazioni miste collettive;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo della clausola predetta;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato, debitamente autenticato, una clausola di polizza per le assicurazioni miste collettive presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano.

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(2038)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1939-XVII.

Approvazione di condizioni particolari di polizza in caso di invalidità presentate dalla Rappresentanza generale con sede in Roma, della Società germanica di assicurazione « Danubio ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1925, n. 519;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Roma, della società germanica di assicurazione « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle predette condizioni;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticate, le condizioni particolari di polizza per l'esenzione del pagamento dei premi in caso di invalidità presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Roma, della società germanica di assicurazione « Danubio ».

Roma, addì 27 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(2039)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno in provincia di Reggio Calabria

Con decreto Ministeriale 26 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1939 al registro 6, foglio 206, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Piana di Rosarno in provincia di Reggio Calabria.

(2071)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del granoturco da seme

Con circolare P. 384 e P. 390 è stato consentito un prezzo massimo di L. 125 al quintale per il granoturco da seme.

Per le varietà provviste di marchio contenute in sacchi sigillati con cartellino indicante la qualità della merce e la ditta venditrice, è consentita una maggiorazione di L. 5 al quintale.

Detti prezzi non sono applicabili alle sementi selezionate di granoturco di razze elette, sempre che le sementi stesse siano contenute in sacchi piombati con cartellino indicante la ditta venditrice, la varietà, la purezza e la germinalità del prodotto.

(2082)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 100

del 3 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2345
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,1335
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,50
Id. Id 5 % (1936)	91,55
Rendita 5 % (1935)	91,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,65
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,575

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Prato (Firenze)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 marzo 1939-XVII, con il quale il dott. rag. Gilberto Berti è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Prato;

Dispone:

I signori per. ind. Ugo Angiolini, dott. Guido Mario Chiostri, dott. Aldo Querci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Prato, con sede in Prato (Firenze), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2083)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola », in liquidazione, con sede in Campofiorito (Palermo).

Nella seduta tenuta il 27 aprile 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « La Rinascita Agricola », in liquidazione, con sede in Campofiorito (Palermo), il ragioniere Salvatore Ponte è stato eletto presidentte del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2084)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il cav. Pacifico Orlandi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2062)

Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mottola (Taranto)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Il cav. Sebastiano D'Aprile fu Nicola, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mottola (Taranto).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2061)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per 150 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1938-XVII, con il quale è stato bandito un concorso nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, per 150 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1939-XVII, n. 4991.6.2/1.3.1. concernente la data delle prove scritte del concorso anzidetto:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 150 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale in data 16 novembre 1938-XVII, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 23 e 24 giugno 1939-XVII.

Roma, addì 30 aprile 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(2085)

Diario delle prove scritte del concorso per 27 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 novembre 1938-XVII, con il quale è stato bandito un concorso nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, per 27 posti di volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *C*):

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1939-XVII, n. 4991.6.2/1.3.1 concernente la data della prova scritta del concorso anzidetto.

Decreta:

La prova scritta del concorso per 27 posti di volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *C*) indetto col decreto Ministeriale 16 novembre 1938-XVII, avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 del giorno 22 giugno 1939-XVII.

Roma, addì 30 aprile 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(2086)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 12 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700;

Ravvisata la opportunità di conferire alcune borse di studio a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali, al fine di preparare personale tecnico specializzato nella entomologia agraria e nella patologia vegetale ed atto, perciò, ad affrontare il problema della difesa dell'agricoltura nazionale dagli ingenti danni che ad essa arrecano i parassiti animali e vegetali delle piante;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a numero 12 borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche presso i Regi Istituti di ricerca e di sperimentazione per la fitopatologia nonchè presso i Regi Osservatori per le malattie delle piante, da conferirsi a cittadini italiani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre otto anni computati dal termine di scadenza del concorso.

L'importo di ciascuna borsa di studio, che avrà la durata di dodici mesi a partire dal 1° luglio 1939-XVII, è di L. 8000 (lire ottomila), non soggetto alle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, nonchè agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719 e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033 e successivi, pagabile a rate posticipate.

La complessiva somma di L. 96.000 (novantaseimila) graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1939-40, corrispondente al cap. 28 dell'esercizio 1938-39.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei piani della produzione, non più tardi del 10 giugno 1939-XVII, la domanda in carta legale di L. 6, contenente l'esatta indicazione del domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda stessa deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti altresì la data di quest'ultimo esame;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
5) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Il certificato stesso deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione, nonchè gli estremi della tessera per l'anno XVII;

6) tutti i titoli e documenti che il concorrente creda presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere redatti su carta legale e i primi quattro debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore ai mesi tre da quella di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non facciano pervenire al predetto Ministero, entro il termine stabilito dal precedente art. 2, la domanda con tutti i titoli e documenti richiesti ovvero che inviino documenti irregolari.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria e ha luogo in Roma.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni degli esami e si nominerà la Commissione esaminatrice la quale compilerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli e alle prove di esame.

A coloro ai quali saranno assegnate le borse di studio incombe l'obbligo di frequentare ininterrottamente e per le ore di ufficio gli Istituti o i Regi Osservatori presso i quali essi devono compiere il proprio perfezionamento nelle discipline fitopatologiche.

Alla corresponsione mensile delle borse si provvede previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dai direttori degli Istituti od osservatori anzidetti.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2050)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta del comune di Ferrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli banditi dalla prefettura di Ferrara per il conferimento di tre condotte ostetriche del comune di Ferrara;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è come appresso costituita:

Presidente: Morandi dott. Aldo, vice prefetto;

Componenti: Savinotti dott. Alfonso, medico provinciale; Cetroni prof. Mario, direttore della scuola d'ostetricia di Ferrara; Garrasi prof. Giuseppe, docente universitario in ostetricia; Bonetti Ines, ostetrica condotta;

Segretario: Gualandi dott. Gian Luigi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima d'un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la prefettura di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2052)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, approvato con il Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991-9-1/1.3.1. dell'11 marzo 1939;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

Art. 2.

Al concorso potrà prendere parte il personale salariato con qualifica di autista o di congegnatore meccanico in servizio alla data del presente decreto presso l'Amministrazione statale, fornito della patente di 2° grado di conducente di autoveicoli.

Il personale stesso deve aver compiuto alla data predetta il 18° e non superato il 30° anno di età, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando appartengano al personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, accettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande in carta da bollo da L. 6 dovranno pervenire per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono al Ministero della marina — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili — entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel trasmettere le domande le Amministrazioni dovranno unire una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare inoltre l'operosità ed il rendimento del candidato. Dovrà pure risultare che egli è fornito della patente di 2° grado di conducente di autoveicoli.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. L'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

I candidati residenti all'estero, o nelle colonie sono, tuttavia, autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti prescritti entro 20 giorni successivi.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) dare il loro preciso recapito;
b) indicare i documenti annessi alle domande;
c) dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà comprovare detto requisito mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari, devono produrre copia dello stato del servizio militare, con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

7) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, dal quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

8) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole;

9) certificato rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare.

I candidati invalidi di guerra o, per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale Italiana produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del R. decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

10) certificato di studio dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

11) ogni altro documento o titolo atto a dimostrare la specifica idoneità del candidato al posto cui aspira.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano operai permanenti dell'Amministrazione statale sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione M. M. sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 4, 5 (semprechè li abbiano presentati all'atto dell'ammissione all'impiego) ed anche dal presentare la fotografia di cui al n. 7, qualora siano in possesso del libretto ferroviario. Essi però dovranno allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dall'Autorità dalla quale dipendono, da cui risulti l'attestazione che i documenti di cui sopra si trovano in possesso dell'autorità stessa.

Lo stato matricolare (servizio civile) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto sarà composta come segue:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 6.

La Commissione nella valutazione dei titoli per coloro che hanno prestato servizio in qualità di autisti nell'Amministrazione statale terrà particolarmente conto del modo col quale è stato disimpegnato detto servizio.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo modificato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, 21 agosto 1921, n. 1312, e del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art.. 24.

Art. 7.

Il Ministro, riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

I vincitori del concorso all'atto dell'assunzione in servizio dovranno esibire la patente di 2° grado di conducenti di autoveicoli.

Essi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 8.

Al personale assunto in prova a termini dell'articolo precedente sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 307,93 oltre l'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2072)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria del concorso a sei posti di vice segretario nel ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227;

Visto il proprio decreto del 21 ottobre 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 novembre 1938-XVII, n. 270, col quale è stato indetto un concorso per titoli per il trasferimento di impiegati dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero e dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, a 6 posti di vice segretario nel ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero;

Visto il proprio decreto dell'11 gennaio 1939-XVII, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Viste le domande dei concorrenti e la decisione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1939-XVII, i sottoindicati impiegati dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sono trasferiti nel ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute, nell'ordine seguente, con la qualifica di vice segretario, grado XI, e con lo stipendio annuo lordo di L. 9300. e con il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue lorde, ridotti rispettivamente a L. 7692,96 e L. 1488,96 in applicazione dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 ed aumentati rispettivamente a L. 8973,07 e L. 1736,73 in applicazione dei Regi decreti-leggi 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033:

1. Ortenzi Ferrer
2. Marasco Enrico
3. Ferretti Augusto
4. D'Agostino Domenico
5. Parrabbi Orlando
6. Gagliardi Domenico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(2053)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.